

**Ordinanza dell'UFAG  
concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura  
e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale  
(OMF-UFAG)**

del 29 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sulla salute dei vegetali (OSaIV),

*ordina:*

**Art. 1** Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

<sup>2</sup> Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

**Art. 2** Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

**Art. 3** Misure contro nuovi organismi nocivi

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019<sup>2</sup> concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 3.

**Art. 4** Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>3</sup> sono indicate nell'allegato 4.

RU 2019 4399

<sup>1</sup> RS 916.20

<sup>2</sup> RS 916.201

<sup>3</sup> RS 916.201

**Art. 5** Divieto d'importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato

Per merci di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019<sup>4</sup> si applica un divieto d'importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato.

**Art. 6** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2017<sup>5</sup> concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione del 18 dicembre 2018 che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento, GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10.

<sup>5</sup> [RU **2017** 7587, **2018** 847 n. II 2383, **2019** 1819]

*Allegato 1*  
(art. 1)

## Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

### 1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Introduzione nel territorio dell'Unione / della Comunità	Importazione in Svizzera da Stati terzi
Zona infestata	Zona infetta
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft / Europäische Union / Union	Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Schweiz
Mitgliedstaaten	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Kantone
Befallszone	Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz
Ausrottung	Befallsherd
	Tilgung
c. Espressioni in francese	
Communauté européenne / Communauté	Suisse
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne / Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Importation dans l'Union / la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer de contamination

## 2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea	Svizzera
Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.	Art. 33, 43 e 65–70 OSaIV
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.	Art. 76–82 OSaIV
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22	Art. 83–88 OSaIV
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.	All. 12 n. 14 OSaIV-DEFR-DATEC <sup>6</sup>

<sup>6</sup> RS 916.201

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.	OSaIV
Art. 4 par. 1	Art. 7 cpv. 1 OSaIV
Art. 13 par. 1	Art. 7 cpv. 2 e 3 OSaIV-DEFR-DATEC
Art. 13a par. 1	Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 4 OSaIV
Art. 13c par. 1	Art. 43 cpv. 2-4 e 64 cpv. 1 OSaIV
Art. 13c par. 8	Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 <sup>7</sup> per la protezione dei vegetali
Art. 16 par. 1	Art. 104 cpv. 1 e 2 lettera a OSaIV
Art. 16 par. 2	Art. 23 e 104 cpv. 2 lett. a OSaIV
All. I	All. 1 OSaIV-DEFR-DATEC
All. II	All. 3 OSaIV-DEFR-DATEC
All. III	All. 5 OSaIV-DEFR-DATEC
All. IV	All. 4 e 7 OSaIV-DEFR-DATEC
All. V	All. 6 OSaIV-DEFR-DATEC
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.	Art. 47 cpv. 2 OSaIV

---

---

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41.

Art. 7 cpv. 1 e 37 cpv. 1 OSaIV

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.

Art. 9 par. 1 dell'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

*Allegato 2*  
(art. 2)

## **Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

### **1 Patate originarie dell'Egitto**

#### **1.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione**

L'importazione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. (patate) originarie dell'Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se le patate:

- a. non sono destinate alla coltivazione;
- b. provengono da zone iscritte nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi stilato dall'Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)<sup>9</sup> e riconosciute come tali dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE<sup>10</sup>;
- c. oltre alle esigenze fissate nell'allegato 3 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>11</sup> per i tuberi di *Solanum tuberosum* L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.

#### **1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi**

Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell'esportazione conformemente al numero 2.1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all'importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un'infestazione da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, per le patate provenienti dalla zona d'origine interessata si applica nuovamente un divieto d'importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall'Egitto.

<sup>9</sup> La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: [www.ippc.int](http://www.ippc.int) > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards

<sup>10</sup> Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti dell'Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112.

<sup>11</sup> RS 916.201

### **1.3 Notifica di una partita**

La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell'Egitto, la sua quantità e il luogo di ricarico della partita nell'UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).

### **1.4 Controllo all'importazione**

- 1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all'importazione prescritto dall'articolo 43 capoverso 1 OSaV le patate originarie dell'Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell'allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
- 1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 46 capoverso 2 OSaV risulta che sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo nell'UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.

### **1.5 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

L'esclusione dal divieto d'importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2020.



*Allegato 3*  
(art. 3)

## **Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell'allegato 1 OSAIV-DEFR-DATEC<sup>12</sup>**

### **1 Virus del mosaico del pepino**

#### **1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino si applicano gli articoli 1–4 della decisione 2004/200/CE<sup>13</sup> e l'allegato ivi menzionato.

#### **1.2 Disposizioni speciali**

1.2.1 Le sementi di pomodoro che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2004/200/CE possono essere importate anche in Svizzera.

1.2.2 Gli studi ufficiali menzionati nell'articolo 4 della decisione 2004/200/CE per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti sono eseguiti dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

### **2 *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)**

#### **2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/270<sup>14</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

<sup>12</sup> RS 916.201

<sup>13</sup> Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, versione GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43.

<sup>14</sup> Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similaris* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

## 2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I tuberi di patata che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.

2.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

## 3 Specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry)

### 3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE<sup>15</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

### 3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE possono essere importati anche in Svizzera.

3.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

## 4 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

### 4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/198<sup>16</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

<sup>15</sup> Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

<sup>16</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione GU L 31 del 4.2.2017, pag. 29.

## **4.2 Disposizioni speciali**

- 4.2.1 I vegetali specificati che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/198 possono essere importate anche in Svizzera.
- 4.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

## **5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)**

### **5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus ToBRFV si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615<sup>17</sup>.

## **6 Virus Rose Rosette**

### **6.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), GU L 250 del 30.09.2019, pag. 91.

<sup>18</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d'emergenza per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus Rose Rosette, GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12.

Allegato 4  
(art. 4)

## **Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>19</sup>**

### **1 *Thrips palmi* Karny originario della Thailandia**

#### **1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Thrips palmi* Karny nell'importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l'articolo 1 della decisione 98/109/CE<sup>20</sup> e l'allegato ivi menzionato.

#### **1.2 Disposizioni speciali**

Le ispezioni menzionate al numero 3 dell'allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

### **2 *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)**

#### **2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2, 3 paragrafi 1 e 2, 3bis paragrafi 1-3, 4 paragrafi 1-3 e 5-7, gli articoli 5-7, 9 paragrafi 1-8 e 9 secondo comma e gli articoli 9bis-18 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789<sup>21</sup> nonché gli allegati I-III.

#### **2.2 Disposizioni speciali**

2.2.1 Invece delle direttive tecniche di cui agli articoli 3 paragrafo 1 e 6 paragrafo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, nell'esercizio dei rilevamenti i Cantoni devono osservare la corrispondente direttiva del SFF.

2.2.2 In caso di risultati positivi i test di conferma di cui all'articolo 3 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 vanno effettuati sotto l'alta vigilanza del SFF.

<sup>19</sup> RS 916.201

<sup>20</sup> Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47.

<sup>21</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), GU L 125, del 21.5.2015, pag. 36, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1511, GU L 255 del 11.10.2018, pag. 16.

- 2.2.3 Il piano di emergenza di cui all'articolo 3bis della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è elaborato dal SFF.
- 2.2.4 Le misure ai sensi dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 per definire una zona delimitata sono attuate in collaborazione con il SFF.
- 2.2.5 Le piante specificate che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 possono essere importate anche in Svizzera.
- 2.2.6 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2bis e per l'applicazione di misure di contenimento ai sensi dell'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è necessario il consenso del SFF.
- 2.2.7 Invece del termine menzionato nell'articolo 14 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.8 Per piante ospiti di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) si intendono, in Europa, le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi:
- Calicotome spinosa* (L.) Link
  - Cistus albidus* L.
  - Coffea*
  - Genista lucida* Cambess.
  - Helicrysum stoechas* (L.) Moench
  - Lavandula dentata* L.
  - Lavandula x chaytorae*
  - Nerium oleander* L.
  - Polygala myrtifolia* L.
  - Prunus avium* L.
  - Prunus dulcis* (Mill.) D.A Webb
  - Rosmarinus officinalis* L.
  - Teucrium capitatum* L.
  - Ulex minor* Roth
  - Vinca*
- 2.2.9 Per piante ospiti delle sottospecie presenti in Europa di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) si intendono le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi:
- a. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*:
    - Cistus mospeliensis* L.
    - Erysimum*
    - Juglans regia* L.
    - Streptocarpus*
    - Vitis vinifera* L.

- b. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*:
- Acacia dealbata* Link  
*Acacia saligna* (Labill.) Wendl  
*Acer pseudoplatanus* L.  
*Anthyllis hermanniae* L.  
*Artemisia arborescens* L.  
*Asparagus acutifolius* L.  
*Calicotome spinosa* (L.) Link  
*Calicotome villosa* (Poiret) Link  
*Cercis siliquastrum* L.  
*Cistus creticus* L.  
*Cistus monspeliensis* L.  
*Cistus salvifolius* L.  
*Convolvulus cneorum* L.  
*Coprosma repens* A. Rich.  
*Coronilla glauca* L.  
*Coronilla valentina* L.  
*Cytisus scoparius* (L.) Link  
*Cytisus villosus* Pourr.  
*Elaeagnus angustifolia* L.  
*Euryops chrysanthemoides* (DC.) B.Nord.  
*Euryops pectinatus* (L.) Cass.  
*Ficus carica* L.  
*Fraxinus angustifolia* Vahl  
*Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom)  
*Genista corsica* (Loisel.) DC.  
*Genista ephedroides* DC.  
*Grevillea juniperina* R. Br.  
*Hebe*  
*Helichrysum italicum* (Roth) G. Don  
*Lavandula angustifolia* Mill.  
*Lavandula stoechas* L.  
*Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x heterophylla*)  
*Lavandula x intermedia*  
*Lonicera japonica* Thunb.  
*Medicago sativa* L.  
*Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn.  
*Myrtus communis* L.  
*Olea europaea* L.  
*Pelargonium graveolens* L'Hér  
*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.  
*Prunus armeniaca* L.  
*Prunus cerasifera* Ehrh.  
*Prunus domestica* L.  
*Prunus cerasus* L.  
*Quercus suber* L.  
*Rhamnus alaternus* L.

- Rosa canina* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Ulex europaeus* L.  
*Veronica elliptica* L.  
*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce
- c. piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*:  
*Acacia saligna* (Labill.) Wendl.  
*Amaranthus retroflexus* L.  
*Asparagus acutifolius* L.  
*Catharanthus*  
*Chenopodium album* L.  
*Cistus creticus* L.  
*Dimorphoteca fruticosa* (L.)  
*Dodonaea viscosa* Jacq.  
*Eremophila maculata* F. Muell.  
*Erigeron sumatrensis* Retz.  
*Erigeron bonariensis* L.  
*Euphorbia chamaesyce* L.  
*Euphorbia terracina* L.  
*Grevillea juniperina* L.  
*Heliotropium europaeum* L.  
*Laurus nobilis* L.  
*Lavandula angustifolia* Mill.  
*Lavandula stoechas* L.  
*Myrtus communis* L.  
*Myoporum insulare* R. Br.  
*Olea europaea* L.  
*Pelargonium x fragrans*  
*Phillyrea latifolia* L.  
*Rhamnus alaternus* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Vinca*  
*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce  
*Westringia glabra* L.

### 3 *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

#### 3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citri-*

### 3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I punti di entrata di cui all'articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF.
- 3.2.2 Dopo l'esecuzione delle ispezioni menzionate nell'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione o in un deposito di cui all'articolo 15 di detta decisione di esecuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF.
- 3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell'UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.
- 3.2.4 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 13–15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.

## 4 *Spodoptera frugiperda* (Smith)

### 4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638<sup>23</sup>.

### 4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2 paragrafi 1–3 e 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccezzuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi del articolo 76 OSaIV che sono garantiti dal SFF.
- 4.2.2 Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per trasporto dei vegetali specificati nell'Unione si intende l'importazione nell'UE o in Svizzera.
- 4.2.3 L'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l'organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell'UE in cui si trova il punto di entrata nell'UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all'articolo 46 capoverso 2 OSaIV l'organismo ufficiale responsabile è il SFF.

*carpa* (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/449, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 76.

<sup>23</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1598, GU L 248 del 26.9.2019, pag. 86.



- 4.2.4 I Cantoni comunicano al SFF entro il 31 marzo i risultati dei rilevamenti effettuati nell'anno civile precedente.

## **5** *Aromia bungii* (Faldermann)

### **5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Aromia bungii* (Faldermann) si applicano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503<sup>24</sup>.

### **5.2 Disposizioni speciali**

- 5.2.1 In Svizzera l'organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanitario cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell'articolo 76 OSaLV, che sono eseguiti dal SFF.
- 5.2.2 L'istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.
- 5.2.3 Le piante specificate che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostate all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera.
- 5.2.4 Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell'UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all'interno dell'UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importati anche in Svizzera.
- 5.2.5 Invece del termine menzionato nell'articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

<sup>24</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9.

